



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota 18 agosto 2016 (prot. Corte dei conti n. 15224) con la quale il Sindaco del Comune di Grassobbio (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Grassobbio (BG) ha formulato una richiesta di parere in merito alla spesa per il personale.

In particolare, il rappresentante dell'ente ha formulato due quesiti:

"I. nell'attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di vasta aerea siano ricollocati, e sempre nel rispetto della possibilità di assunzione (75% della spesa dei cessati nel 2015 secondo le previsioni del comma 1-bis dell'art. 16 della Legge di conversione del DL 113/16 approvata il 2 agosto u.s. ed in corso di pubblicazione) e del limite della spesa del personale, se sia possibile la trasformazione di n. 2 contratti da tempo parziale (90% e 50%), in due contratti full-time.

II. Considerato inoltre che nel corso dell'anno 2017 (indicativamente nel mese di giugno) sarà collocato a riposo, il Segretario Comunale, se la sua sostituzione durante l'anno sia possibile senza il vincolo del rispetto dei 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, organo legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

2. Quanto all'ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell'alveo della materia della "contabilità pubblica", nonché alla sussistenza nell'istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo ad una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie la richiesta di parere si scompone in due quesiti.

Il primo quesito è oggettivamente ammissibile sulla base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi all'Ente istante trarre, dagli spunti interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di giudizio idonei ad orientare le proprie scelte concrete nel settore istituzionale in questione.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di sostituire nel corso dell'anno il Segretario Comunale, che sarà collocato a riposo presumibilmente nel mese di giugno 2017, senza il vincolo del rispetto della percentuale del 75% di cui all'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dal comma 1 bis dell'art. 16 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113. La soluzione del medesimo presuppone di affrontare la questione relativa alla qualifica attribuibile al Segretario, sulla quale non vengono fornite indicazioni da parte dell'Ente e che costituisce, a legislazione vigente, un'operazione ermeneutica da condurre secondo la disciplina posta dalla vigente contrattazione collettiva nazionale (in termini deliberazione Lombardia n. 297/2014/PAR). Il secondo quesito è, pertanto, oggettivamente inammissibile. Con riferimento alle richieste di parere aventi ad oggetto l'interpretazione di disposizioni contenute in CCNL, il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatosi nell'esercizio dell'attività consultiva (cfr. Sez. Emilia-Romagna 156/2012/PAR, Sez. Umbria 63/2015/PAR e 146/2014/PAR; Sez. Marche 26/2014/PAR, Sez. Piemonte 238/2014/PAR), uniformandosi agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (50/CONTR/2010) e Sezione Autonomie (5/AUT/2006), esclude, infatti, che sulla materia *de qua* le Sezioni regionali possano rendere pareri in ragione della esistenza di una specifica disciplina di legge. L'articolo 46 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) una

specifica funzione in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione.

3. Il primo quesito proposto attiene alla possibilità di trasformare due contratti a tempo parziale (90% e 50%) in due contratti full-time *“nell'attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di vasta aerea siano ricollocati, e sempre nel rispetto della possibilità di assunzione (75% della spesa dei cessati nel 2015 secondo le previsioni del comma 1-bis dell'art. 16 della Legge di conversione del DL 113/16 approvata il 2 agosto u.s. ed in corso di pubblicazione) e del limite della spesa del personale”*.

La Sezione osserva che nel quesito posto dal Sindaco del Comune di Grassobbio non è specificato se il dipendente attualmente in servizio a tempo parziale sia stato originariamente assunto a tempo pieno o con contratto part-time; tale circostanza, di fatto, si dimostra dirimente, in quanto le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono più volte espresse sulla questione, evidenziando che la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) si considera una nuova assunzione, sottoposta, come tale, ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali. Infatti, l'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (Cfr. ad es. Sez. Controllo Emilia Romagna 8/2012/PAR; Sez. Controllo Lombardia 51/2012/PAR). Invece, nell'eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro in *full-time* non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riespansione dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL e dalla sussistenza del posto in organico. Infatti l'art. 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone che *“i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”*.

La previsione della contrattazione collettiva sopra riportata trova riscontro nell'art. 6, comma 4, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a tenore del quale: *“i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze”* (Cfr. Sez. Controllo Lombardia 298/2015/PAR; Sez. Controllo Lombardia 51/2012/PAR; Sez. Controllo Lombardia 873/2010/PAR; Sez. Controllo Lombardia 251/2014/PAR).

Al riguardo la Sezione precisa che, in tale ultima evenienza, la richiesta del dipendente di ripristinare l'originario rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire anche in soprannumero alla scadenza del biennio oppure, prima della scadenza del biennio, sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente f.f.
(Giancarlo Astegiano)

Depositata in Segreteria
10 ottobre 2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)